



Stato 01.02.2012

# Pro memoria

## Rappresentanze estere in Svizzera

### Divieto dell'esercizio di funzioni di stato civile in Svizzera

**L'esercizio di funzioni di stato civile in Svizzera compete esclusivamente alle autorità di stato civile svizzere.** Si tratta di una competenza esclusiva delle autorità nazionali, garantita dal diritto internazionale<sup>1</sup>. L'esercizio di tali funzioni da parte di rappresentanze estere non produce effetti rilevanti per lo stato civile.

**L'esercizio di funzioni di stato civile da parte di rappresentanze estere in Svizzera è vietato**, in particolare per quanto riguarda l'accettazione del riconoscimento di un figlio o la celebrazione del matrimonio. Il Dipartimento federale degli affari esteri ha informato a scadenze regolari le rappresentanze estere<sup>2</sup>.

**Un matrimonio celebrato da un ufficio consolare non produce effetti giuridici.** Secondo il diritto svizzero i partner continuano a essere considerati non sposati (cosiddetto matrimonio inesistente), anche nel caso in cui il matrimonio fosse riconosciuto in un altro Stato. Ne consegue, tra l'altro, che in caso di nascita di un figlio comune non si applica la presunzione di paternità fondata sul matrimonio e il rapporto di filiazione sorge soltanto con la madre, ma non con il padre<sup>3</sup>. Lo stesso vale per il **riconoscimento della paternità da parte di un ufficio consolare: anch'esso non produce effetti giuridici.**

In seguito al presunto esercizio di competenze di stato civile da parte di persone non autorizzate, le persone coinvolte traggono conclusioni errate sul loro stato effettivo, poiché gli atti eseguiti non sono rilevanti ai fini dello stato civile. Inoltre nei rapporti internazionali un simile atto può condurre a rapporti giuridici non equi nel caso in cui, al contrario di quanto previsto in Svizzera, all'estero un siffatto evento sia ritenuto valido.

**I servizi e le persone che agiscono in modo illecito possono essere perseguiti penalmente dalle competenti autorità di perseguimento penale<sup>4</sup>.**

<sup>1</sup> In virtù degli articoli 3 paragrafo 2 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (RS 0.191.01) e 5 lettera f della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (RS 0.191.02) le missioni diplomatiche e i consolati possono esercitare funzioni di stato civile soltanto nella misura in cui non vi si oppongano le leggi o regolamenti dello Stato di residenza. La Confederazione Svizzera ha espresso una riserva in tal senso.

<sup>2</sup> Note diplomatiche del 20 luglio 2011, dell'8 febbraio 1995 e del 9 marzo 1962.

<sup>3</sup> Art. 252 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC; RS 210].

<sup>4</sup> Art. 271 e 292 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0].